

tale decisione è stata assunta dalla Editrice Romana spa e quindi dal signor Bonifaci, mentre era in corso un confronto chiesto dalla proprietà della testata *Il Tempo*, e in violazione degli accordi sottoscritti al ministero del lavoro il 28 maggio 1998 tra le associazioni sindacali di categoria e i legali rappresentanti dell'editrice -:

quale sia lo stato degli assetti societari della editrice e se su di essi abbia aperto un'inchiesta l'ufficio del garante per le comunicazioni;

quali siano i risultati delle ispezioni attivate dal ministero del lavoro presso le redazioni centrali e periferiche del quotidiano e, se, in particolare, siano state riscontrate violazioni di legge e contrattuali;

se abbia mai verificato in che modo siano stati utilizzati i benefici previsti dalla legge n. 416 sullo stato di crisi delle aziende editoriali;

se non ritenga, infine, che vi sia stata una chiara violazione di legge circa l'espulsione dell'intera rappresentanza sindacale.

(2-01878) « Pistelli, Ciani ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere - premesso che:

l'agenzia di stampa *il Velino*, in data 2 luglio 1999, ha pubblicato la seguente notizia: « Rubato il *motoscooter* del vicecapo della polizia. Ieri alle questure italiane è arrivato un fonogramma urgente. Si segnalava, con grande rilievo, il furto di un *motoscooter* Honda 50 rubato il giorno prima al Lungotevere Michelangelo a Roma. Il fatto è stato denunciato al commissariato Prati da Francesco De Gennaro, figlio del vicecapo della Polizia, Gianni De Gennaro. Per ritrovare il motorino gli investigatori in tutta Italia sono stati sollecitati alla più alta collaborazione »;

quale valutazione di tale inaudita vicenda il Governo sia in grado di fornire, tenuto conto dei doveri giuridici e deontologici dei pubblici funzionari;

quali provvedimenti il Governo, intenda adottare nei confronti dei promotori e degli esecutori di questo abuso incivile, costituito dalla mobilitazione nazionale delle forze della polizia e della polizia giudiziaria alla ricerca del motociclo appartenente al figlio del Vice capo della polizia, abuso comportante il ridicolo assoluto, l'immeritato disdoro e la temporanea alterazione della funzionalità di tali apparati pubblici;

se il Governo consideri il promotore e fruitore di un simile abuso, evidentemente in possesso di una concezione feudale, pericolosa e antigiuridica della pubblica funzione in grado di assicurare con dignità e senso dello Stato lo svolgimento dei propri compiti attuali meritevole di essere mantenuto nell'attuale incarico di vice capo della polizia e, altresì, adeguato per caratteristiche della personalità e della cultura istituzionale, così dimostratesi tanto negative in lui, alla candidatura per la carica di capo della polizia.

(2-01879) « Mancuso, Amato, Aracu, Armosino, Baiamonte, Bertucci, Crimi, Cuccu, D'Ippolito, Divella, Filocamo, Fratta Pasini, Frau, Gagliardi, Giovine, Giudice, Leone, Lo Jucco, Lorusso, Mammola, Martino, Martusciello, Misuraca, Prestigiaco, Radice, Rosso, Alessandro Rubino, Sestini, Stagno D'Alcontres, Stradella, Tortoli, Urbani, Conte, Nan, Vito ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

dal 1970 lo Scau ha incassato a carico dei lavoratori i contributi previsti dai contratti collettivi in agricoltura a carico in-

distintamente di tutti gli assicurati e li ha ripartiti tra le sole organizzazioni che erano state ammesse a stipulare la convenzione per la riscossione dei contributi stessi;

di fatto, dunque i contributi, che venivano prelevati a tutti gli assicurati indistintamente senza alcuna preventiva autorizzazione, venivano poi ripartiti tra le sole organizzazioni sindacali preposte alla riscossione e cioè quelle che avevano stipulato un contratto collettivo di lavoro « chiuso »;

inoltre, l'adesione a tali contratti veniva di fatto impedita a ogni altro sindacato sui cui cadesse il veto anche di una sola delle organizzazioni firmatarie;

in sostanza, per anni si era determinato un antisindacale monopolio di fatto nella ripartizione dei contributi: i contributi che però venivano prelevati non ai soli associati alle predette organizzazioni, ma a tutti gli assicurati indistintamente, senza alcuna preventiva autorizzazione;

l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso lo Scau a decorrere dal 1° luglio 1995 e ha conferito le relative funzioni all'Inps e all'Inail ed ha stabilito che i contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334 venissero riscossi dall'Inps, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo;

in base al citato articolo 19, diverse organizzazioni sindacali autonome, fra cui Fna/Confsal, Fnasla/Cisal, Failea/Falcev, Fisaad/Cisas, Uci, Eurocoltivatori, Fenapi, Aic, Usppi/Fna, alcune delle quali rappresentate nel Cnel, nel comitato consultivo permanente, firmatarie del « Patto sociale » e del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 maggio 1997, hanno fatto richiesta all'Inps affinché, in applicazione di tale norma, stipulasse anche con loro una convenzione per la riscossione dei contri-

buti di assistenza contrattuale nei confronti dei soggetti che avessero dichiarato di applicare il loro contratto di lavoro;

l'intento sotteso ai richiesta era quello di ottenere la possibilità di riscuotere i contributi dei propri associati ed evitare che la riscossione continuasse ad essere monopolio di poche organizzazioni sindacali, che non avevano alcuna delega o autorizzazione per operarla nei confronti indistintamente di tutti gli assicurati;

in risposta della richiesta, l'Inps ha sostenuto che la dizione dell'articolo 19 della legge n. 724 del 1994 non aveva eliminato *sic et simpliciter* il sistema delle autorizzazioni alla stipula delle convenzioni da parte del ministero del lavoro; questo però non ha fornito alcun riscontro in merito;

nonostante violenti dissensi emersi in seno al consiglio di amministrazione dell'Inps, sono state stipulate di nuovo le convenzioni per la riscossione con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro « chiuso »;

a fronte di ciò, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 1997 hanno presentato ricorso in sede giurisdizionale chiedendo contestualmente il deposito di tutta la documentazione contabile e di tutti gli atti connessi alla stipula della convenzione con le altre organizzazioni, rilevando anche alcune irregolarità di rilievo penale;

per effetto della posizione assunta dall'Avvocatura dello Stato in una memoria al Tribunale amministrativo regionale, nella quale, riconoscendo le ragioni delle ricorrenti, si affermava che la competenza del Ministero del lavoro non era riferita all'autorizzazione alla stipula della convenzione ma solo alla verifica a posteriori della legittimità del contenuto della stessa, l'Inps ha stipulato una nuova convenzione con alcune delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 1997;

allora Ministro del lavoro, il professor Tiziano Treu subito dopo l'approvazione di tale convenzione, con una lettera

all'Inps, nella quale fissava criteri e requisiti diversi in difformità da quanto previsto dalla legge, ha disposto di bloccare la convenzione già stipulata, contestandone la legittimità proprio sulla base di quanto espresso nella lettera;

le organizzazioni interessate hanno impugnato la lettera del Ministro davanti al Tribunale amministrativo regionale per gli evidenti contrasti con il dettato legislativo; in questa sede, nell'atto di costituzione in giudizio, l'Inps adduceva il difetto di ammissibilità del ricorso medesimo trattandosi di impugnazione di un atto non avente valore amministrativo ma di semplice « auspicio » con il quale il Ministro si augurava che le regole venissero riformate nel modo indicato nella lettera;

nonostante il riconoscimento dell'inefficacia della lettera ai fini della modifica della legge e quindi della incapacità della stessa a produrre effetti quanto alla validità della convenzione già stipulata e nonostante l'espressa diffida di molti assicurati, l'Inps ha continuato ad inserire in via generalizzata nei bollettini i contributi di assistenza contrattuale ed a ripartire i contributi riscossi solo a favore di alcune organizzazioni;

molti assicurati a seguito dell'inascoltata diffida nei confronti dell'Inps, hanno adito le vie giurisdizionali, con azioni che stanno ottenendo risultati positivi e i cui effetti potrebbero sfociare non solo in un'estensione del contenzioso, ma anche in episodi di dura protesta sindacale;

l'esclusione delle organizzazioni sindacali dalla riscossione dei contributi riferiti ai propri associati costituisce una inammissibile discriminazione in violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di quelli a tutela della libertà di associazione e della libertà sindacale nonché una palese violazione di norme stabilite dalla legge -:

se il Ministro non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge n. 724 del 1994 attraverso

l'attivazione di tutte le procedure necessarie volte alla riscossione dei contributi sindacali di competenza da parte delle organizzazioni sindacali illegittimamente escluse da essa.

(2-01880) « Taradash, Calderisi, Bicocchi, Masi ».

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

SAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi sono stati emanati i bandi di concorso per l'assegnazione delle cattedre di insegnamento delle scuole medie;

tra questi bandi non vi sono quelli per le cattedre di educazione fisica, educazione musicale ed educazione tecnica;

ciò determina una ingiusta penalizzazione per tutti coloro che avrebbero titolo a partecipare ai suddetti bandi ed a conseguire quindi l'idoneità all'insegnamento, cosa che, come tutti gli altri, attendevano da circa nove anni;

non è più comprensibile la ragione di questa discriminante assenza, specie per quanto riguarda l'educazione fisica, se si tiene conto che già da tempo questa disciplina avrebbe dovuto essere introdotta nelle scuole elementari ove ancora oggi viene impropriamente affidata ai maestri -:

per quali motivi il Ministro non abbia inserito, tra le discipline da mettere a concorso, l'educazione fisica, l'educazione musicale e l'educazione tecnica;

se non ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte, di emanare un decreto integrativo che bandisca i concorsi abilitanti anche per le suddette discipline.

(3-04031)